

LINEE GUIDA

ATTIVITA' DI SPETTACOLO E/O TRATTENIMENTO OCCASIONALE IN PUBBLICI ESERCIZI

Sono esenti dalla disciplina di cui agli artt. 68, 69 ed 80 TULPS ed ai controlli delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo gli spettacoli ed i trattenimenti organizzati eccezionalmente in pubblici esercizi e negli spazi avuti in concessione (DEHORS), senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo, nei quali - in definitiva - lo spettacolo e/o il trattenimento è strettamente funzionale all'attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti.

Come precisato dal Dipartimento della Pubblica sicurezza, con parere del 21 febbraio 2013 n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) “(...) questo Ufficio ha da tempo formulato l'orientamento che non ogni spettacolo o trattenimento musicale o danzante svolto in un pubblico esercizio sia soggetto al regime di cui agli artt. 68, 69 e 80 TULPS, con il conseguente parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Al riguardo, si è infatti sostenuto che debbono ritenersi esenti dal sistema autorizzatorio che discende da tali articoli gli spettacoli e/o trattenimenti musicali e danzanti allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze (es.: festa dell'ultimo dell'anno), sempreché rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande. In tali casi, può ritenersi che l'esercente attui in maniera lecita una maggiore attrattiva sul pubblico nell'ambito dello svolgimento della sua propria attività economica, senza tratti di specifica imprenditorialità nel campo dell'intrattenimento e dello spettacolo.

Per gli spettacoli e/o trattenimenti allestiti occasionalmente o per determinate ricorrenze in pubblici esercizi ex art. 86 TULPS e negli spazi avuti in concessione (DEHORS), **e non locale di pubblico spettacolo**, l'attività deve essere svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

a) Occasionalità e temporaneità delle attività di spettacolo e trattenimento.

L'effettuazione dei trattenimenti potrà essere effettuata per massimo n. 2 giorni a settimana e con il limite di n. 30 giornate nell'arco dell'anno solare.

b) Utilizzo degli spazi.

Nel locale o all'esterno non devono riscontrarsi spazi specificamente allestiti per lo svolgimento dei trattenimenti destinati agli avventori (es. spostamento dei tavolini, sedie disposte a platea, piste da ballo, pedane, ecc.).

c) Ingresso gratuito/divieto di maggiorare dei prezzi

L'ingresso del pubblico sia libero e gratuito, cioè non vi sia richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte, quali biglietto di ingresso, sottoscrizione per una affiliazione o abbonamento, obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni.

d) Divieto di pubblicizzazione dell'evento.

E' vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

e) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento.

L'attività di trattenimento deve in ogni caso essere accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Le attività di spettacolo e/o trattenimento svolte dai pubblici esercizi con le modalità sopra dette sono soggette al seguente adempimento:

- 1) presentazione all'Ufficio SUAP del Comune di Agropoli, all'indirizzo pec suap@pec.comune.agropoli.sa.it, della **documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 447/95, con specificazione della data dello spettacolo/trattenimento occasionale.**

La predetta comunicazione, pena l'**IRRICEVIBILITA'**, dovrà essere presentata all'Ufficio almeno 15 giorni prima della data dell'evento e corredata, per ciascuna istanza, dei diritti di istruttoria SUAP pari ad € 50,00 *giusta* deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 25.03.2022.

La documentazione relativa all'impatto acustico può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del citato art. 8, comma 5, qualora non siano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale.

In caso di superamento dei limiti di emissione sonora, dovrà essere richiesta autorizzazione in deroga ai sensi del Piano di Zonizzazione Comunale vigente, corredata da relazione sull'impatto acustico sottoscritta da tecnico competente in materia

(cfr. <https://www.comune.agropoli.sa.it/2021/07/14/piano-di-zonizzazione-acustica-comune-di-agropoli/>).

Si precisa che gli spettacoli ed i trattenimenti diversi da quanto indicato nel presente documento, sono classificati come attività di pubblico spettacolo il cui esercizio è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione comunale, ai sensi delle disposizioni vigenti del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e Regolamento di esecuzione.